



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

dott. Stefano	PETITTI	Presidente
dott. Biagio	VIRGILIO	Componente
dott. Alberto	GIUSTI	Componente
dott. Luigi Fabrizio	MANCUSO	Componente -rel.
dott. Enzo	VINCENTI	Componente

DECISIONE

1. L'Ufficio Centrale Circoscrizionale Piemonte 1, con provvedimento del 30 gennaio 2018, ha ricusato la Lista "Grande Nord", presentata in riferimento alla elezione della Camera dei Deputati. L'Ufficio ha rilevato che: per il Collegio Plurinominale 1, le firme valide erano soltanto 163, inferiori al numero minimo previsto dall'art. 1, comma 1123, l. n. 2005 del 2017; per il Collegio Plurinominale 2, il numero delle firme *"pare attestarsi a 365, non sufficiente ai sensi della norma sopracitata"*.

2. Su ricorso proposto dalla Lista, il predetto Ufficio Centrale Circoscrizionale Piemonte 1, riunito il 31 gennaio 2018, ha osservato: in relazione al Collegio Plurinominale 1, che il numero di firme necessario è di 375, e deve essere raggiunto in relazione a ciascun collegio plurinominale; è conseguentemente irrilevante il numero di sottoscrizioni relative al Collegio Plurinominale 2.

3. La Lista ha proposto ricorso a questo Ufficio Centrale Nazionale, deducendo violazione di legge in relazione al d.P.R. n. 361 del 1957, per erroneo calcolo delle firme necessarie. Eccesso di potere e difetto di motivazione. Sostiene che l'Ufficio Centrale Circostrizionale Piemonte 1 avrebbe dovuto determinare il numero minimo di sottoscrizioni in quello arrotondato di 188, in applicazione del disposto di legge in base al quale il numero di firme richiesto è ridotto ad un quarto per l'ipotesi di scioglimento della Camera dei Deputati che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni. Sostiene, inoltre, che l'Ufficio non ha considerato i certificati collettivi allegati.

4. Questo Ufficio Centrale Nazionale rileva che il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.

4.1. L'art. 18-bis, comma 1, primo periodo, del citato d.P.R., è chiaro nel prevedere, a pena di inammissibilità, che ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione. La norma, quindi, dà un'indicazione numerica precisa, al di sotto della quale opera la prevista inammissibilità, ed impone, nella specie, l'arrotondamento all'intero superiore. Tale interpretazione è l'unica consentita dal tenore della disposizione. Se si ammettesse la possibilità di presentare candidati in un solo collegio nel caso di circoscrizioni composte da solo due collegi, si arriverebbe, infatti, a riconoscere la sufficienza del solo 50% anziché del requisito di "almeno due terzi" previsto dalla norma.

4.2. Ciò posto in astratto, nel caso concreto è pacifico che in relazione alla presentazione della Lista in uno dei collegi plurinominali non è stato raggiunto il minimo delle sottoscrizioni. È superflua, quindi, la verifica del raggiungimento del requisito in relazione all'altro collegio, posto che comunque non potrebbe configurarsi integrato il requisito della valida presentazione della Lista in entrambi i collegi.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Si comunichi.


Roma, 3 febbraio 2018.

I COMPONENTI

[Handwritten signatures of the members]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature of the President]



L'FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Messa
ACETO
Aceto